

Documenti del Comitato



Translations proofread by EDPB Members.
This language version has not yet been proofread.

**Documento dell'EDPB che stabilisce una procedura di
cooperazione per l'approvazione di norme vincolanti
d'impresa per i titolari e i responsabili del trattamento**

Adottato il 13 marzo 2025

Indice

1. Prefazione.....	3
2. Introduzione	3
3. Identificazione dell'autorità di controllo capofila per le norme vincolanti d'impresa	4
4. Procedura di approvazione delle norme vincolanti d'impresa	5
4.1. Fase di revisione dell'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa.....	5
4.2. Fase di co-revisione	5
4.3. Fase di cooperazione.....	6
4.4. Sessione sulle norme vincolanti d'impresa	6
4.5. Fase di parere dell'EDPB	6
4.6. Procedura di approvazione da parte dell'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa	7
ALLEGATO 1 – Procedura di approvazione delle norme vincolanti d'impresa	9
Figura 1. Procedura di approvazione delle norme vincolanti d'impresa	10
Cosa si intende per «ciclo» nelle diverse fasi della procedura di approvazione delle norme vincolanti d'impresa?	11
Qual è il ruolo dell'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa durante le diverse fasi della procedura di approvazione delle norme vincolanti d'impresa?	12
ALLEGATO 2 – Procedura per le «sessioni informali sulle norme vincolanti d'impresa».....	12
1. INTRODUZIONE.....	13
2. PROCEDURA PER LE SESSIONI SULLE NORME VINCOLANTI D'IMPRESA.....	13
3. NATURA DELLE SESSIONI SULLE NORME VINCOLANTI D'IMPRESA	14
4. ACCORDI DURANTE LE SESSIONI SULLE NORME VINCOLANTI D'IMPRESA.....	15
5. PERIODICITÀ DELLE SESSIONI SULLE NORME VINCOLANTI D'IMPRESA.....	16
6. RUOLO DEL SEGRETARIATO DELL'EDPB	16
7. DOPO LA SESSIONE SULLE NORME VINCOLANTI D'IMPRESA	17

1. Prefazione

1. Il 14 aprile 2005 il Gruppo di lavoro «Articolo 29» ha adottato il documento di lavoro che istituisce una procedura di cooperazione per emettere pareri comuni sulle garanzie sufficienti, WP 107 ⁽¹⁾. Il presente documento è stato aggiornato dal documento del Gruppo di lavoro «Articolo 29» che stabilisce una procedura di approvazione di «norme vincolanti d'impresa» per i titolari e i responsabili del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, adottato l'11 aprile 2018 e approvato dal comitato europeo per la protezione dei dati (in appresso «EDPB»), WP 263rev.01 ⁽²⁾.
2. Visto il WP263rev.01, l'EDPB ha adottato il presente documento, che è una versione aggiornata del suddetto documento del gruppo di lavoro «Articolo 29». D'ora in poi qualsiasi riferimento al documento WP 263rev.01 dovrebbe essere interpretato come un riferimento al presente documento dell'EDPB che stabilisce una procedura per l'approvazione di «norme vincolanti d'impresa» per i titolari e i responsabili del trattamento.
3. Il presente documento ha lo scopo di aggiornare il WP263rev.01 sulla base dell'esperienza pratica acquisita con la sua applicazione e di individuare procedure di cooperazione agevoli ed efficaci in linea con il regolamento (UE) 2016/679 (in appresso, «RGPD»), sfruttando pienamente al contempo la precedente e proficua esperienza delle autorità di controllo nel trattare l'approvazione delle norme vincolanti d'impresa ⁽³⁾.

2. Introduzione

4. La procedura di approvazione delle norme vincolanti d'impresa per i titolari e i responsabili del trattamento è stabilita dalle disposizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 63, all'articolo 64 e (solo se necessario) all'articolo 65 del RGPD.
5. Di conseguenza, le norme vincolanti d'impresa devono essere approvate dall'autorità di controllo competente ⁽⁴⁾ nella giurisdizione pertinente conformemente al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63, in base al quale l'EDPB emette un parere non vincolante sul progetto di decisione presentato dall'autorità di controllo competente (articolo 64 del RGPD).
6. Poiché il gruppo che chiede l'approvazione delle sue norme vincolanti d'impresa può avere entità in più di uno Stato membro, tale procedura coinvolgerà tutte le autorità di controllo interessate (in appresso, «autorità di controllo») ⁽⁵⁾, ad esempio nei paesi da cui devono aver luogo i trasferimenti.

⁽¹⁾ Gruppo di lavoro «Articolo 29», [«Documento di lavoro che stabilisce una procedura di cooperazione per l'emissione di pareri comuni su garanzie adeguate derivanti da «norme vincolanti d'impresa»](#), adottato il 14 aprile 2005.

⁽²⁾ Gruppo di lavoro «Articolo 29», [«documento di lavoro che stabilisce una procedura di cooperazione per l'approvazione di «norme vincolanti d'impresa» per i titolari e i responsabili del trattamento ai sensi del RGPD](#), adottato l'11 aprile 2018.

⁽³⁾ Cfr., ad esempio, la sezione 4.4 e l'allegato II.

⁽⁴⁾ L'articolo 57, paragrafo 1, lettera s), del RGPD stabilisce che «fatti salvi gli altri compiti indicati nel presente regolamento, sul proprio territorio ogni autorità di controllo [...] le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47» e dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera j), del RGPD, secondo cui ogni autorità di controllo ha i «poteri autorizzativi e consultivi [...] per approvare le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47».

⁽⁵⁾ Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 22, lettere a) e b), per «autorità di controllo interessata» si intende un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali perché il titolare o il responsabile del trattamento è stabilito nel territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo o perché «gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo

Tuttavia, il RGPD non stabilisce norme specifiche per la fase di cooperazione che dovrebbe svolgersi tra le autorità di controllo interessate prima del deferimento all'EDPB. Inoltre, non stabilisce norme specifiche per l'identificazione dell'autorità di controllo competente, che fungerà da autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa ⁽⁶⁾. L'autorità capofila fungerà anche da punto di contatto unico per l'organizzazione o il gruppo richiedente durante il processo di approvazione nonché da gestore della procedura di domanda nella fase di cooperazione.

3. Identificazione dell'autorità di controllo capofila per le norme vincolanti d'impresa

7. Un gruppo imprenditoriale o un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune («gruppo») interessato a presentare un progetto di norme vincolanti d'impresa per l'approvazione dell'autorità competente ai sensi degli articoli 47, 63 e 64 del RGPD dovrebbe proporre un'autorità di controllo come capofila per le norme vincolanti d'impresa. La decisione in merito a quale autorità di controllo debba agire in qualità di capofila per le norme vincolanti d'impresa si basa sui criteri contenuti nel presente documento (cfr. il paragrafo successivo). Spetta all'organizzazione giustificare i motivi per cui una determinata autorità di controllo debba essere considerata capofila per le norme vincolanti d'impresa.
8. Un gruppo richiedente dovrebbe giustificare la proposta dell'autorità capofila per norme vincolanti d'impresa sulla base di criteri pertinenti quali:
 - a. l'ubicazione o le ubicazioni della sede centrale europea del gruppo;
 - b. l'ubicazione della società all'interno del gruppo avente responsabilità delegate in materia di protezione dei dati ⁽⁷⁾;
 - c. l'ubicazione dell'azienda più adatta (in termini di funzioni di gestione, oneri amministrativi ecc.) a gestire la domanda e a far rispettare le norme vincolanti d'impresa nel gruppo;

sostanziale dal trattamento». Per quanto riguarda la procedura di approvazione delle norme vincolanti d'impresa, le autorità di controllo interessate sono tutte autorità di controllo, considerando che le norme vincolanti d'impresa approvate possono essere utilizzate in tutti gli Stati membri senza alcuna autorizzazione supplementare.

⁽⁶⁾ L'autorità di controllo capofila per le norme vincolanti d'impresa è generalmente distinta dall'autorità di controllo capofila per lo sportello unico, considerando che i trasferimenti delle norme vincolanti d'impresa non soddisferanno di norma la definizione/i criteri di un trattamento transfrontaliero. Tuttavia, potrebbero verificarsi casi in cui la stessa autorità di controllo potrebbe essere l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa e l'autorità capofila per lo sportello unico. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, quando un trasferimento effettuato da uno stabilimento incide in modo sostanziale su interessati di più di uno Stato membro (ossia se i dati personali sono inviati per la prima volta dagli Stati membri A, B e C allo stabilimento del titolare del trattamento nello Stato membro A, e successivamente trasferiti da tale stabilimento ubicato in A a un paese terzo o, nel caso di norme vincolanti d'impresa per i responsabili del trattamento, quando il responsabile del trattamento effettua gli stessi trasferimenti per tutti i loro clienti nei vari Stati membri). In ogni caso, la procedura di approvazione delle norme vincolanti d'impresa sarebbe quella specifica disciplinata dall'articolo 64 del RGPD.

⁽⁷⁾ Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del RGPD, dovrebbe sempre esserci un membro del gruppo con sede nell'UE e stabilito nel territorio di uno Stato membro che si assuma la responsabilità di qualunque violazione delle norme vincolanti d'impresa commesse da un membro interessato non stabilito nell'Unione. Se la sede del gruppo fosse altrove, la sede dovrebbe delegare queste responsabilità a un membro con sede nell'UE;

- d. il luogo in cui viene presa la maggior parte delle decisioni in termini di finalità e mezzi del trattamento (ossia il trasferimento); e
 - e. lo Stato membro all'interno dell'UE dal quale avranno luogo la maggior parte o la totalità dei trasferimenti al di fuori dello spazio economico europeo (SEE).
9. Particolare attenzione sarà prestata al fattore descritto al paragrafo 8, lettera a), di cui sopra.
10. Non si tratta di criteri formali. L'autorità di controllo cui è inviata la domanda (in qualità di potenziale autorità di controllo capofila per le norme vincolanti d'impresa) eserciterà il proprio potere discrezionale nel decidere se sia effettivamente l'autorità di controllo capofila più appropriata e, in ogni caso, le autorità di controllo possono decidere tra loro se assegnare la domanda a un'autorità di controllo diversa da quella alla quale il gruppo ha presentato domanda (cfr. paragrafo successivo), in particolare se ciò sia fattibile e valga la pena accelerare la procedura (ad esempio tenendo conto del carico di lavoro dell'autorità di controllo inizialmente richiesta).
11. Il richiedente dovrebbe inoltre fornire all'autorità capofila proposta per le norme vincolanti d'impresa (il punto di ingresso) tutte le informazioni appropriate che giustifichino la sua proposta, tra l'altro, la natura e la struttura generale delle attività di trattamento nell'UE, con particolare attenzione al luogo o ai luoghi in cui vengono prese le decisioni, all'ubicazione e alla natura degli affiliati nell'UE, al numero di dipendenti o persone interessate, ai mezzi e alle finalità del trattamento, ai luoghi da cui avvengono i trasferimenti verso paesi terzi e ai paesi terzi verso cui tali dati sono trasferiti.

4. Procedura di approvazione delle norme vincolanti d'impresa

4.1. Fase di revisione dell'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa

12. L'autorità capofila proposta per le norme vincolanti d'impresa trasmetterà le informazioni ricevute in merito al motivo per cui tale autorità di controllo è stata scelta dalla società per essere l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa su tutte le autorità di controllo ⁽⁸⁾, indicando se accetta o meno di essere l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa. Se il punto d'ingresso accetta di essere l'autorità capofila, le altre autorità di controllo saranno invitate, a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera g), del RGPD, a sollevare eventuali obiezioni entro due settimane (periodo prorogabile a due settimane supplementari se richiesto da un'autorità di controllo). Il silenzio è considerato assenso. Nel caso in cui il punto d'ingresso ritenga di non dover agire come autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa, dovrebbe spiegare i motivi della sua decisione e le sue (eventuali) raccomandazioni in merito a quale altra autorità di controllo sarebbe l'autorità capofila appropriata. Le autorità di controllo si adopereranno per giungere a una decisione entro un mese dalla data in cui i documenti sono stati divulgati per la prima volta.
13. Una volta adottata una decisione in merito all'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa, quest'ultima avvierà le discussioni con il richiedente ed esaminerà i progetti di documenti relativi alle norme vincolanti d'impresa.

4.2. Fase di co-revisione

14. Al fine di promuovere un approccio più coerente, invierà, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera g), del RGPD, un primo progetto riveduto di norme vincolanti d'impresa e i relativi documenti a

⁽⁸⁾ Cfr. la nota a piè di pagina 6.

una o due autorità di controllo (a seconda del numero di Stati membri dai cui territori avranno luogo i trasferimenti) ⁽⁹⁾, che fungeranno da co-revisori e assisteranno l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa nella valutazione.

15. Nel caso in cui non vi sia alcuna risposta da parte di un'autorità di controllo che agisce in qualità di co-revisore entro un mese dalla data in cui il progetto e i relativi documenti le sono stati inviati (termine prorogabile in circostanze giustificate), si riterrà che l'autorità di controllo in questione abbia raggiunto un accordo. Potrebbe essere necessario che vi siano diversi progetti o scambi, ad esempio cicli ⁽¹⁰⁾ tra il richiedente e le autorità di controllo competenti prima della presentazione di un progetto soddisfacente.

4.3. Fase di cooperazione

16. Il risultato di tali discussioni dovrebbe essere un «progetto consolidato» inviato dal richiedente all'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa, che lo divulgherà tra tutte le autorità di controllo (tramite il segretariato dell'EDPB), ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera g), del RGPD per eventuali osservazioni. Secondo tale procedura, il termine per la presentazione di osservazioni sul progetto consolidato non può essere superiore a un mese. Un'autorità di controllo che non solleva un'obiezione motivata entro il termine stabilito si intende aver prestato il proprio consenso al progetto consolidato.
17. L'autorità di controllo capofila per le norme vincolanti d'impresa invierà al richiedente eventuali ulteriori osservazioni sul «progetto consolidato» e potrà riprendere le discussioni, se necessario.

4.4. Sessione sulle norme vincolanti d'impresa

18. Se necessario, la capofila per le norme vincolanti d'impresa può avviare una «sessione in materia di norme vincolanti d'impresa» ⁽¹¹⁾ in qualsiasi fase della procedura di approvazione di tali norme, per discutere con tutti i partecipanti (ossia autorità di controllo e segretariato dell'EDPB) le questioni controverse o pendenti sollevate durante la valutazione delle norme vincolanti d'impresa, giungere a un accordo, e, se necessario, consolidare le osservazioni ricevute.
19. Se l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa ritiene che il richiedente sia in grado di rispondere in modo soddisfacente a tutte le osservazioni ricevute, inviterà il richiedente a inviarle un «progetto definitivo».

4.5. Fase di parere dell'EDPB

20. Ai sensi dell'articolo 64, paragrafi 1 e 4, del RGPD, l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa presenterà il progetto di decisione all'EDPB in merito al «progetto definitivo» delle norme vincolanti d'impresa unitamente a tutte le informazioni, la documentazione e i pareri pertinenti delle autorità di

⁽⁹⁾ Di norma, l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa consulterà due co-revisori ogniqualvolta si verifichino trasferimenti da 14 o più Stati membri. Al di sotto di questa soglia è possibile avere uno o due co-revisori a seconda del caso specifico e della disponibilità delle autorità di controllo.

⁽¹⁰⁾ Cfr. l'allegato 1 per un chiarimento sul termine «ciclo».

⁽¹¹⁾ L'obiettivo generale è quello di fornire una risposta univoca al richiedente. A tal fine le «sessioni sulle norme vincolanti d'impresa» affrontano le questioni controverse o pendenti che non sono state risolte nel corso della valutazione delle norme vincolanti d'impresa, in modo da pervenire a un consenso su cosa domandare ai richiedenti. In sintesi, lo scopo delle sessioni è di discutere e concordare gli standard e le aspettative per le norme vincolanti d'impresa. Cfr. l'allegato 2 per la procedura relativa alle «sessioni sulle norme vincolanti d'impresa».

controllo ⁽¹²⁾. L'EDPB adotta un parere sulla questione conformemente all'articolo 64, paragrafo 3, del RGPD e sarà applicato il suo regolamento interno.

4.6. Procedura di approvazione da parte dell'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa

21. Nei casi in cui il parere formulato dall'EDPB ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, avalla il progetto di decisione sul progetto di norme vincolanti d'impresa nella forma presentata, l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa adotterà la propria decisione di approvazione del progetto di norme vincolanti d'impresa.
22. Qualora il parere formulato dall'EDPB a norma dell'articolo 64, paragrafo 3, richieda modifiche al progetto di norme vincolanti d'impresa, l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa comunica al presidente del comitato, entro il termine di due settimane di cui all'articolo 64, paragrafo 7, se intende mantenere il proprio progetto di decisione (ossia non dare seguito al parere dell'EDPB) o se intende modificarlo in conformità del parere dell'EDPB ⁽¹³⁾. Nel primo caso, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 8, del RGPD, si applica l'articolo 65, paragrafo 1, del RGPD ⁽¹⁴⁾.
23. Se l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa comunica al presidente del comitato la sua intenzione di modificare il suo progetto di decisione conformemente al parere del comitato, quest'ultimo contatterà immediatamente il richiedente al fine di richiedere che le modifiche al progetto di norme vincolanti d'impresa siano apportate conformemente al parere del comitato, in modo che il progetto di norme vincolanti d'impresa possa essere ultimato. Quando il progetto di norme vincolanti d'impresa verrà ultimato conformemente al parere dell'EDPB, l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa modificherà di conseguenza il suo progetto di decisione iniziale, informerà l'EDPB, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 7, della sua decisione modificata e approverà le norme vincolanti d'impresa.
24. Una volta che l'autorità capofila approva le norme vincolanti d'impresa, informerà le altre autorità di controllo e le metterà a disposizione. Conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del RGPD, le norme vincolanti d'impresa approvate prevedono le garanzie adeguate di cui al paragrafo 46, paragrafo 1, senza richiedere alcuna autorizzazione specifica da parte di altre autorità di controllo ⁽¹⁵⁾.

⁽¹²⁾ Prima di presentare un «progetto definitivo» delle norme vincolanti d'impresa, la capofila per le norme vincolanti d'impresa avvia la ricerca di co-relatori come parte del team di redazione, unitamente al segretariato dell'EDPB. Il team di redazione è composto da: 1) segretariato dell'EDPB, 2) un'autorità di controllo che ha agito in qualità di co-revisore, 3) un'autorità di controllo neutrale (un'autorità di controllo che non ha preso parte alla fase di co-revisione). La capofila per le norme vincolanti d'impresa farà parte del team di redazione per fornire chiarimenti e/o informazioni aggiuntive, se necessario.

⁽¹³⁾ Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 5, il presidente del comitato informa senza ingiustificato ritardo con mezzi elettronici i membri del comitato e la Commissione di tali informazioni.

⁽¹⁴⁾ In particolare, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), «[a]l fine di assicurare l'applicazione corretta e coerente del presente regolamento nei singoli casi, il comitato adotta una decisione vincolante nei seguenti casi: [...] c) se un'autorità di controllo competente [...] non si conforma al parere del comitato emesso a norma dell'articolo 64. In tal caso qualsiasi autorità di controllo interessata o la Commissione può comunicare la questione al comitato.»

⁽¹⁵⁾ Ciò vale anche per la situazione in cui il gruppo estende l'ambito di applicazione delle norme vincolanti d'impresa a un altro Stato membro dell'UE, ad esempio lo stabilimento di un nuovo membro delle norme vincolanti d'impresa in tale Stato membro dell'UE.

25. Traduzioni: di norma e fatte salve le altre traduzioni, ove necessario o richiesto dalla legge, tutti i documenti, compreso il progetto consolidato di norme vincolanti d'impresa, dovrebbero essere forniti dal richiedente nella lingua dell'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa e anche in inglese, ove possibile, conformemente al diritto nazionale. Il progetto definitivo e le norme vincolanti d'impresa approvate devono essere tradotti dal richiedente nelle lingue delle società di controllo da cui avvengono i trasferimenti ⁽¹⁶⁾.
26. Una volta approvate, la capofila informerà le autorità di controllo in merito a eventuali aggiornamenti delle norme vincolanti d'impresa.

⁽¹⁶⁾ Cfr. anche la sezione 1.7 della raccomandazione 1/2022 e la sezione 1.3 del WP 257, in base alle quali l'interessato deve avere facile accesso alle norme vincolanti d'impresa.

ALLEGATO 1 – Procedura di approvazione delle norme vincolanti d'impresa

L'obiettivo del presente allegato è di chiarire la procedura di approvazione delle norme vincolanti d'impresa in un formato semplificato e di facile lettura. Oltre alla figura 1, che descrive la procedura di approvazione delle norme vincolanti d'impresa, viene fornito un chiarimento su ciò che è considerato un «ciclo» e sul ruolo dell'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa per quanto riguarda la procedura di approvazione delle norme vincolanti d'impresa.

Il diagramma illustra il processo di approvazione delle norme vincolanti d'impresa, suddiviso in diverse fasi e attività:

- Fase di riesame dell'autorità di controllo capofila:** Nessun ciclo massimo. Involvemento di Autorità di controllo capofila e Richiedente.
- Progetto preliminare:** Risultato della fase di riesame.
- Fase di co-revisione:** Nessun ciclo massimo. Involvemento di Autorità di controllo capofila, Co-revisione 1, Co-revisione 2, e Richiedente.
- Progetto consolidato:** Risultato della fase di co-revisione.
- Fase di cooperazione:**
 - Inizio della fase di osservazioni scritte:** Durata 1 settimana.
 - Fase plenaria:** Finestra di presentazione (*).
 - Decisione di approvazione da parte dell'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa:** Senza indebito ritardo.
 - Pubblicazione della decisione di approvazione delle norme vincolanti d'impresa nel registro dell'EDPB delle norme vincolanti d'impresa:** Senza indebito ritardo.
- Progetto di norme vincolanti d'impresa:** Risultato della fase di cooperazione.
- Presentazione progetto finale:** Risultato finale del processo.

Il processo è influenzato da sessioni sulle norme vincolanti d'impresa e ITS-ESG, che si svolgono in parallelo alle fasi di riesame e co-revisione.

Cosa si intende per «ciclo» nelle diverse fasi della procedura di approvazione delle norme vincolanti d'impresa?

1. Il ciclo inizia con l'invio delle norme vincolanti d'impresa al richiedente da parte dell'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa per eventuali riscontri sulle osservazioni della capofila per le norme vincolanti d'impresa e, se del caso, delle autorità di controllo competenti ⁽¹⁷⁾ in merito alle norme vincolanti d'impresa. Il richiedente risponde a tali osservazioni e le trasmette alla capofila per le norme vincolanti d'impresa. Nella fase di revisione da parte dell'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa, l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa verifica se le osservazioni siano state affrontate in modo adeguato dal richiedente. Ciò segna anche la fine di questo ciclo. Se la capofila per le norme vincolanti d'impresa ritiene che le osservazioni non siano state affrontate in modo adeguato, si avvia un nuovo ciclo inviando nuovamente le norme vincolanti d'impresa al richiedente con la richiesta di modificare le norme vincolanti d'impresa conformemente alle ultime osservazioni. Ciò continua fino a quando l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa si dichiara soddisfatta delle norme vincolanti d'impresa, che costituiscono il progetto preliminare di norme vincolanti d'impresa. La capofila per le norme vincolanti d'impresa invia il progetto di norme vincolanti d'impresa ai co-revisori, dando così luogo alla fase di co-revisione. Dopo che la capofila per le norme vincolanti d'impresa avrà ricevuto le osservazioni dei co-revisori, la capofila per le norme vincolanti d'impresa invierà le norme vincolanti d'impresa corredate di osservazioni al richiedente, avviando il primo ciclo della fase di co-revisione.
2. Nella fase di co-revisione e di cooperazione, il ciclo inizia quando l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa invia la norme vincolanti d'impresa con le osservazioni delle autorità di controllo competenti al richiedente e il richiedente risponde alle osservazioni. Il richiedente invia le norme vincolanti d'impresa aggiornate all'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa e l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa le invia alle autorità di controllo competenti. Le autorità di controllo competenti esaminano se le loro osservazioni sono state trattate in modo adeguato dal richiedente. Ciò segna anche la fine di questo ciclo. Se le autorità di controllo competenti constatano che le loro osservazioni non sono state trattate in modo adeguato dal richiedente, vengono formulate osservazioni a sostegno e inviate all'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa. Un nuovo ciclo inizia quando l'autorità capofila delle norme vincolanti d'impresa invia le norme vincolanti d'impresa con le nuove osservazioni formulate dalle autorità di controllo competenti al richiedente. Tale procedura prosegue sino a quando le autorità di controllo competenti accertano che le proprie osservazioni siano state adeguatamente prese in considerazione e che l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa esprima il proprio consenso in merito al progetto preliminare delle suddette norme.
3. In particolare per la fase di cooperazione: se necessario, tra il terzo e il quarto ciclo della procedura di approvazione delle norme vincolanti d'impresa, l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa, insieme alle autorità di controllo pertinenti, individua eventuali questioni controverse ⁽¹⁸⁾ o questioni pendenti che devono essere discusse in una sessione sulle norme vincolanti d'impresa. I risultati della sessione sulle norme vincolanti d'impresa saranno inviati al richiedente

⁽¹⁷⁾ Nella fase di co-revisione le autorità di controllo competenti sono considerate «co-revisori» e nella fase di cooperazione le autorità di controllo competenti sono le autorità di controllo che valutano le norme vincolanti d'impresa.

⁽¹⁸⁾ Per questioni controverse si intendono le questioni relative alla valutazione tra l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa e l'autorità di controllo competente o le autorità di controllo competenti oppure tra il richiedente e l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa e/o le autorità di controllo pertinenti.

dall'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa, che avvierà il quarto «ciclo», il che significa che il richiedente dovrà considerare le soluzioni concordate ⁽¹⁹⁾. Quando riceve nuovamente il progetto di norme vincolanti d'impresa, l'autorità capofila delle norme vincolanti d'impresa verifica se tutte le soluzioni fornite siano state trattate integralmente. L'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa informa le autorità di controllo dei punti affrontati e fornisce il nuovo progetto preliminare di norme vincolanti d'impresa per la valutazione da parte di tutte le autorità di controllo. Se non sono state affrontate tutte le questioni controverse o pendenti, sarà tenuta una nuova sessione sulle norme vincolanti d'impresa, se necessario. Ciò significa che il quarto e (se necessario) il quinto «ciclo» si svolgeranno principalmente sotto forma di sessione sulle norme vincolanti d'impresa e offriranno al richiedente l'opportunità di affrontare di conseguenza le questioni pendenti e/o controverse.

4. Eventuali chiarimenti sulle osservazioni già formulate dall'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa e/o dalle autorità di controllo competenti nei confronti del richiedente e/o degli errori di battitura, che devono essere modificati nelle norme vincolanti d'impresa, non comportano l'avvio di un nuovo ciclo.

Qual è il ruolo dell'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa durante le diverse fasi della procedura di approvazione delle norme vincolanti d'impresa?

Autorità capofila delle norme vincolanti d'impresa:

1. fornisce al richiedente le informazioni relative allo strumento di trasferimento rappresentato dalle norme vincolanti d'impresa, valuta se le norme vincolanti d'impresa costituiscano lo strumento idoneo a disciplinare i trasferimenti effettuati dal richiedente e lo assiste fornendo consulenza in merito;
2. spiega al richiedente la procedura di approvazione delle norme vincolanti d'impresa e garantisce la trasparenza per quanto riguarda il numero di cicli e le scadenze per il/i ciclo/i;
3. è il punto di contatto per il richiedente, i co-revisori, i partecipanti alle sessioni sulle norme vincolanti d'impresa, i membri ITS (per l'ambito delle norme vincolanti d'impresa), il segretariato dell'EDPB e, se necessario, nella riunione plenaria riguardanti le norme vincolanti d'impresa;
4. avvia e conclude la fase di revisione dell'autorità capofila delle norme vincolanti d'impresa;
5. avvia la fase di co-revisione e di cooperazione inviando il progetto preliminare di norme vincolanti d'impresa;
6. avvia un ciclo nella fase di co-revisione e nella fase di cooperazione;

⁽¹⁹⁾ Per maggiori informazioni sulla sessione sulle norme vincolanti d'impresa cfr. l'allegato 2.

7. conclude la fase di co-revisione e di cooperazione (in consultazione con i co-revisori);
8. può avviare, se necessario, una sessione sulle norme vincolanti d'impresa durante la fase di revisione dell'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa e la fase di co-revisione, e quando al termine del terzo ciclo nella fase di cooperazione non siano state risolte tutte le questioni controverse o pendenti;
9. qualora sia necessaria una sessione sulle norme vincolanti d'impresa, seguirà la relativa procedura di cui all'allegato 2 e fornirà al segretariato dell'EDPB tutti i documenti necessari per l'approvazione delle norme vincolanti d'impresa, tenendo presente la finestra di presentazione delle osservazioni per la riunione plenaria dell'EDPB.

ALLEGATO 2 – Procedura per le «sessioni informali sulle norme vincolanti d'impresa»

L'obiettivo del presente allegato è di fornire informazioni sulla procedura delle sessioni norme vincolanti d'impresa, come descritto nella precedente sezione 4.4 e nell'allegato 1.

1. INTRODUZIONE

1. L'obiettivo della procedura informale riportata di seguito è di sviluppare gli aspetti procedurali del processo di approvazione delle norme vincolanti d'impresa e determinare il consenso migliore per discutere questioni controverse ⁽²⁰⁾ o questioni pendenti riguardanti le norme vincolanti d'impresa che non sono ancora state presentate all'EDPB per un parere. Conformemente all'articolo 70, paragrafo 1, lettera u), del RGPD, il comitato promuove la cooperazione e l'efficace scambio di informazioni e prassi tra le autorità di controllo a livello bilaterale e multilaterale. A tal fine, la presente procedura è intesa a facilitare tale cooperazione tra le autorità di controllo prevedendo l'organizzazione di sessioni sulle norme vincolanti d'impresa prima dell'attivazione della procedura formale di cui all'articolo 64 del RGPD.
2. In particolare, la procedura informale si svolge sulla base del WP 263rev.01 sulla procedura di approvazione di norme vincolanti d'impresa per i titolari e i responsabili del trattamento, e le norme vincolanti d'impresa sono valutate conformemente alle raccomandazioni 1/2022 sulla domanda di approvazione e sugli elementi e sui principi che devono figurare nelle norme vincolanti d'impresa del titolare del trattamento o nella raccomandazione WP 265 sull'approvazione delle norme vincolanti d'impresa del responsabile del trattamento.

2. PROCEDURA PER LE SESSIONI SULLE NORME VINCOLANTI D'IMPRESA

3. Come indicato all'articolo 46, paragrafo 1, punto 2), lettera b), e all'articolo 47 del RGPD, l'uso delle norme vincolanti d'impresa è incoraggiato dalle autorità di controllo e dal comitato. Il tempo necessario per giungere a un parere positivo sulle norme vincolanti d'impresa che sia soddisfacente per le autorità di controllo coinvolte e per il comitato può essere un deterrente per alcuni richiedenti. Al tempo stesso, deve essere assicurata la coerenza nella valutazione e nell'approvazione delle norme vincolanti d'impresa. A tal fine le discussioni sulle questioni controverse o pendenti tra le autorità di controllo sono necessarie.
4. Pertanto gli obiettivi delle sessioni dovrebbero essere chiari. La determinazione dell'obiettivo delle sessioni è importante non solo per orientare le discussioni, ma anche per quanto riguarda la comunicazione con il richiedente delle norme vincolanti d'impresa.
5. Lo scopo generale è comunicare con il richiedente con una sola voce. A tal fine, prima dell'avvio della procedura a norma dell'articolo 64, le sessioni sulle norme vincolanti d'impresa affronteranno questioni controverse o pendenti ⁽²¹⁾ al fine di pervenire a un consenso su cosa chiedere ai richiedenti. In sintesi, lo scopo delle sessioni è di discutere e concordare gli standard e le aspettative per le norme vincolanti d'impresa.
6. In tale ottica e visto l'impatto che le discussioni e gli accordi raggiunti possono avere per le future norme vincolanti d'impresa, tutte le autorità di controllo partecipano alle sessioni sulle norme

⁽²⁰⁾ Per questioni controverse si intendono le questioni relative alla valutazione tra l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa e l'autorità di controllo competente o le autorità di controllo competenti oppure tra il richiedente e l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa e/o le autorità di controllo pertinenti.

⁽²¹⁾ Per maggiori informazioni sulla procedura di approvazione delle norme vincolanti d'impresa, cfr. il WP 263, in particolare la sezione 2, disponibile all'indirizzo:
<https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/623056>.

vincolanti d'impresa ⁽²²⁾. Per maggiori dettagli relativamente agli accordi raggiunti durante le sessioni, cfr. la sezione 4 a seguire.

3. NATURA DELLE SESSIONI SULLE NORME VINCOLANTI D'IMPRESA

7. Le sessioni sulle norme vincolanti d'impresa fanno parte delle «fasi» ⁽²³⁾ della procedura di approvazione delle norme vincolanti d'impresa e intendono affrontare, prima di presentare le norme vincolanti d'impresa per un parere del comitato, eventuali questioni controverse o pendenti che potrebbero sorgere durante la procedura informale per l'approvazione.
8. L'organizzazione di una sessione sulle norme vincolanti d'impresa non è obbligatoria, ma è vivamente raccomandata, al fine di accelerare la procedura di approvazione delle norme vincolanti d'impresa. Inoltre, è buona prassi sottoporre le norme vincolanti d'impresa alla discussione nel corso di una sessione, ove necessario, al fine di agevolare la corretta adozione del parere da parte del comitato.
9. In tale ottica, l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa dovrebbe fornire, nel contesto pertinente e nell'evoluzione delle norme vincolanti d'impresa, le questioni individuate da discutere nella sessione sulle norme vincolanti d'impresa.
10. Le sessioni sulle norme vincolanti d'impresa non si svolgono come riunione del sottogruppo di esperti dell'EDPB.
11. Ciò comporta quanto indicato di seguito.
12. L'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa è responsabile di mantenere i contatti con i coordinatori ITS ESG e il segretariato dell'EDPB **senza indebito ritardo** al fine di richiedere che le autorità di controllo siano informate della sessione sulle norme vincolanti d'impresa e forniscano loro le informazioni necessarie (ossia i principali elementi controversi per la discussione), compresa la tempistica adeguata per la sessione sulle norme vincolanti d'impresa. Qualora necessario e compatibile sotto il profilo organizzativo, è possibile convocare un'unica sessione sulle norme vincolanti d'impresa per discutere di norme vincolanti d'impresa multiple.
13. La sessione sulle norme vincolanti d'impresa sarà coordinata dall'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa al fine di snellire la discussione o le discussioni per facilitare il raggiungimento di un accordo ⁽²⁴⁾.
14. L'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa
 - a condivide, conformemente alla sezione 5, prima della sessione sulle norme vincolanti d'impresa, la versione aggiornata delle norme vincolanti d'impresa che tiene conto delle osservazioni ricevute e

⁽²²⁾ Alla luce dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera g), del RGPD, tutte le autorità di controllo partecipano alle sessioni sulle norme vincolanti d'impresa.

⁽²³⁾ La procedura di approvazione delle norme vincolanti d'impresa è costituita da diverse fasi: la fase di revisione dell'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa, la fase di co-revisione, la fase di cooperazione e la fase del parere dell'EDPB. Dopo che il comitato ha espresso un parere positivo, l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa può adottare una decisione di approvazione in merito alle norme vincolanti d'impresa presentate, cfr. a tale riguardo il WP 263rev.01, sezione 2.

⁽²⁴⁾ L'obiettivo dell'autorità capofila delle norme vincolanti d'impresa è di raggiungere un accordo durante la sessione sulle norme vincolanti d'impresa in merito a questioni controverse o pendenti. Per maggiori informazioni, cfr. la sezione 4 a seguire.

- b l'elenco delle questioni individuate, comprese le osservazioni delle autorità di controllo su tali questioni, per le quali è necessaria una discussione;
 - c presenta durante la sessione sulle norme vincolanti d'impresa: le norme vincolanti d'impresa, le questioni (controverse) individuate o le questioni pendenti e le ultime osservazioni delle autorità di controllo su tali questioni.
- 15. Ogni autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa è responsabile di seguire le osservazioni e le discussioni che riguardano le norme vincolanti d'impresa presentate dall'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa.
- 16. Osservazioni, chiarimenti e/o eventuali accordi raggiunti nella sessione sulle norme vincolanti d'impresa saranno condivisi dall'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa con tutte le autorità di controllo e con il segretariato dell'EDPB; per maggiori informazioni cfr. la sezione 4 a seguire.
- 17. Alle sessioni sulle norme vincolanti d'impresa partecipano i membri del personale delle autorità di controllo. Anche il segretariato dell'EDPB parteciperà alle riunioni; per maggiori informazioni sul ruolo del segretariato dell'EDPB, cfr. la sezione 6.

4. ACCORDI DURANTE LE SESSIONI SULLE NORME VINCOLANTI D'IMPRESA

- 18. L'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa condividerà le osservazioni, i chiarimenti e/o eventuali accordi raggiunti nella sessione sulle norme vincolanti d'impresa **senza indebito ritardo** con i membri ITS ESG. Tutte le autorità di controllo devono tenere conto di tali informazioni e sollevare **entro cinque (5) giorni lavorativi dalla condivisione dei risultati da parte dell'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa**, obiezioni in merito al contenuto materiale degli accordi raggiunti durante la sessione sulle norme vincolanti d'impresa.
- 19. Se non sono state formulate obiezioni entro il suddetto termine, l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa invia al richiedente, **senza indebito ritardo**, le osservazioni e/o i chiarimenti concordati ⁽²⁵⁾.
- 20. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo durante la sessione sulle norme vincolanti d'impresa su (alcune) questioni controverse o vi siano ancora questioni pendenti, l'aspetto pertinente deve essere discusso in una riunione ITS ESG ⁽²⁶⁾.

⁽²⁵⁾ Si consiglia che i risultati raggiunti nella sessione sulle norme vincolanti d'impresa includano una formulazione specifica che può poi essere trasmessa dall'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa al richiedente senza una riformulazione. Le soluzioni saranno condivise con tutte le autorità di controllo e trasmesse al richiedente dall'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa. L'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa indicherà al richiedente che le soluzioni sono il risultato delle discussioni con tutte le autorità di controllo e, se necessario, discuterà con il richiedente le possibili conseguenze qualora le soluzioni non siano integrate nelle norme vincolanti d'impresa.

⁽²⁶⁾ L'ambito della discussione in seno all'ITS ESG riguarda solo il disaccordo dell'aspetto/delle obiezioni sollevate. L'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa chiede tempo sull'ordine del giorno dell'ITS ESG per presentare la questione delle norme vincolanti d'impresa e fornire possibili soluzioni. Le autorità di controllo discutono al fine di trovare una soluzione adeguata. Se non è prevista una sessione ITS ESG **entro una settimana dalla scadenza del termine**, l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa contatterà i coordinatori ITS ESG e il segretariato dell'EDPB per discutere le fasi successive appropriate per rispondere alle obiezioni sollevate dalla o

21. In occasione della riunione ITS ESG, i relativi membri discuteranno delle questioni irrisolte (controverse o pendenti) e decideranno a maggioranza dei voti una soluzione adeguata. Quando un accordo riguarda elementi che possono avere un impatto sostanziale sulla valutazione delle future norme vincolanti d'impresa, i membri ITS ESG possono decidere, previa discussione a livello di ESG, di presentare la questione alla plenaria, per eventuali indicazioni. In aggiunta, alla luce delle discussioni durante le sessioni sulle norme vincolanti d'impresa, potrebbe essere necessario trovare accordi riguardanti elementi sostanziali delle norme vincolanti d'impresa. In quei casi le specifiche questioni possono essere sottoposte a discussione a livello di ITS ESG e, in ultimo e se necessario, alla plenaria per una decisione ⁽²⁷⁾.
22. L'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa invia al richiedente, **senza indebito ritardo**, le osservazioni e/o i chiarimenti concordati sulla base dell'esito della discussione a livello di plenaria ITS ESG.

5. PERIODICITÀ DELLE SESSIONI SULLE NORME VINCOLANTI D'IMPRESA

23. La periodicità delle sessioni dipende dalle norme vincolanti d'impresa disponibili per un dibattito.
24. L'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa mantiene i contatti con i coordinatori ITS ESG e/o con il segretariato dell'EDPB per trovare una possibile data per la sessione. La notifica della data, dell'ora e del luogo della sessione è inviata a tutte le autorità di controllo quanto prima possibile e **almeno 14 giorni prima della sessione**.
25. L'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa fornisce le informazioni pertinenti il prima possibile, preferibilmente insieme alla notifica di cui sopra, **ma entro dieci (10) giorni lavorativi prima della sessione sulle norme vincolanti d'impresa** ⁽²⁸⁾. Le informazioni pertinenti per la sessione sulle norme vincolanti d'impresa saranno fornite a tutte le autorità di controllo.
26. Il numero di sessioni dedicate a ciascuna norma vincolanti d'impresa dipenderà dalle discussioni e dall'eventuale necessità di affrontare questioni pendenti.

6. RUOLO DEL SEGRETARIATO DELL'EDPB

27. La sessione sulle norme vincolanti d'impresa non si svolge a livello di ESG dell'EDPB. Ciò detto, per ragioni pratiche:
- il segretariato dell'EDPB facilita lo scambio fornendo supporto logistico (ad es. sale riunioni, piattaforma condivisa ecc.);
 - il segretariato dell'EDPB garantisce che l'ordine del giorno della sessione sulle norme vincolanti d'impresa sia disponibile in tempo utile e che i partecipanti ricevano il progetto di norme vincolanti d'impresa (comprese le questioni controverse o pendenti individuate e, se pertinente

dalle autorità di controllo competenti. Se non viene trovata alcuna soluzione, la questione è sottoposta, se necessario e conformemente al paragrafo 21, alla plenaria.

⁽²⁷⁾ L'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa si consulterà con la segreteria dell'EDPB al fine di stabilire se la presentazione dei punti all'ordine del giorno durante la seduta plenaria sarà effettuata dalla segreteria del EDPB, dall'autorità capofila stessa o congiuntamente da entrambe. Ciò potrebbe differire a seconda dei casi.

⁽²⁸⁾ L'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa si adopera per fornire le informazioni necessarie per la sessione sulle norme vincolanti d'impresa a tutte le autorità di controllo, il prima possibile e preferibilmente con la notifica. Cfr. la sezione 3, punto 14 di cui sopra.

per la fase, le osservazioni delle autorità di controllo incaricate della revisione) che sarà discusso durante la sessione sulle norme vincolanti d'impresa; e

- quando l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa divulga il progetto di norme vincolanti d'impresa, comprese le questioni controverse o pendenti individuate (comprese le osservazioni dei co-revisori), il segretariato potrà inviare osservazioni, che possono essere prese in considerazione da qualsiasi autorità di controllo. Analogamente, il segretariato potrà partecipare alla sessione sulle norme vincolanti d'impresa. Lo scopo è di anticipare eventuali osservazioni che potrebbero emergere in uno stadio successivo, una volta avviata la procedura formale. Il coinvolgimento del segretariato dell'EDPB dovrebbe avvenire il prima possibile al fine di agevolare la valutazione e ottenere una rapida procedura di approvazione delle norme vincolanti d'impresa.

7. DOPO LA SESSIONE SULLE NORME VINCOLANTI D'IMPRESA

28. Qualora siano necessarie modifiche alle norme vincolanti d'impresa, l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa ricontatterà il richiedente chiedendo le modifiche concordate durante la sessione sulle norme vincolanti d'impresa, la sessione ITS ESG o la plenaria.
29. Una volta apportate le modifiche, l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa divulga **senza indebito ritardo** la nuova versione delle norme vincolanti d'impresa con la funzione «revisioni». Quando l'autorità capofila per le norme vincolanti d'impresa e le autorità di controllo competenti, nella fase specifica, convengono che le questioni sollevate sono adeguatamente affrontate dal richiedente, la procedura di approvazione passerà al ciclo o alla fase successiva della procedura di approvazione delle norme vincolanti d'impresa.